



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Stefano Scarafoni
Dott. Maria Gabriella Marrocco
Dott. Vincenzo Turco

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3014/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

████████████████████
con gli Avv.ti ██████████ giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPS – ISTITUTO (*recte*) NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. ██████ giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5155/2024, pubblicata il 4 maggio 2024, non notificata.

CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'originario ricorso [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. [REDACTED] notificato in data 6 febbraio 2023, con cui INPS le aveva chiesto di pagare la somma complessiva di € 19.500,58 a titolo di contributi fissi nella Gestione Commercianti e relative sanzioni per il periodo 2015 - 2021. Premesso di essere socia e legale rappresentante della [REDACTED] [REDACTED] Srl e che l'avviso di addebito era stato preceduto dalla notifica, in data 3 marzo 2021, di un verbale di accertamento e dalla sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, la ricorrente contestava il diritto dell'Istituto ai predetti contributi e sanzioni, negando di aver partecipato personalmente al lavoro nell'azienda in modo abituale e prevalente. Chiedeva pertanto:

“-In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, da intendersi qui riprodotti e trascritti, l'insussistenza del credito vantato e che le somme ingiunte dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pari a complessivi euro 19.500,58, non sono dovute per carenza dei presupposti di fatto e diritto, e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo l'Avviso di addebito n. [REDACTED] nonché, quale ulteriore effetto, i precedenti connessi e/o collegati Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e successivo Provvedimento di iscrizione d'ufficio presso la Gestione Commercianti.”.

2. Nella contumacia dell'INPS, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:

- dal verbale di accertamento in atti emerge che la ricorrente -socio al 99% e dal 2012 amministratore unico della [REDACTED] [REDACTED] Srl, azienda che commercializza articoli di abbigliamento- è stata escussa in sede ispettiva e ha riferito di occuparsi non solo delle incombenze tipiche dei poteri dell'amministratore della società, ma anche di supervisionare l'attività sotto il profilo operativo, indicando riunioni periodiche con i vari responsabili di reparto, adottando le decisioni strategiche operative (ad es., circa la scelta della *location* dove aprire i punti vendita), di gestire i rapporti con i fornitori, i clienti e i consulenti, nonché di provvedere talvolta personalmente all'assunzione mediante colloquio dei dipendenti impiegati presso la sede amministrativa della società e alla gestione del loro piano ferie;
- dette dichiarazioni, cui è da riconoscere natura confessoria, sono state confermate in sede di prova orale da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] responsabile commerciale della società, il quale ha dichiarato che la ricorrente, salvo l'aspetto commerciale di cui si occupava egli stesso, oltre a esercitare i poteri tipici dell'amministratore (redazione dei bilanci, indizione di assemblee), gestiva anche operativamente e strategicamente l'azienda e il personale della sede amministrativa;

- pertanto, accertato in forza di detti riscontri istruttori che la ricorrente ha prestato il proprio apporto lavorativo nell'azienda in modo prevalente e non meramente occasionale, risulta provato il fatto costitutivo del diritto dell'INPS ai contributi in questione, con conseguente obbligo della ████████ di pagare gli importi chiesti con l'avviso impugnato.

3. Con tempestivo ricorso di appello ex art. 434 c.p.c., iscritto in via telematica il 4 novembre 2024, ████████ chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le originarie domande. A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966 in combinato disposto con l'art. 29 L. n. 160 del 1975, così come sostituito dall'art. 1, commi da 203 a 208 L. n. 662 del 1996 e il difetto dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, stante l'insussistenza della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.
4. L'INPS si costituiva nel grado e resisteva all'appello.
5. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. Invero, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 29, lett. c) della L. n. 160/1975 come modificato dall'art. 1 comma 203 della L. n. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/1966 ss.mm.ii. per i soggetti che *“partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza”*.
8. Pertanto, per giustificare la sottoposizione del socio amministratore di una società di capitali alla contribuzione sia nella Gestione Separata sia nella Gestione Commercianti -cd. doppia iscrizione-, è necessario che, ai sensi della norma sopra richiamata, egli, oltre alle attività riferibili alla gestione sociale dell'impresa, svolga personalmente anche compiti esecutivi e/o operativi nell'azienda e che li svolga in modo prevalente e abituale.
9. In proposito, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
 - premesso che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la doppia iscrizione *“è compito del giudice di merito, ... l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (...) Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia*

di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685)” (Cass. civ., sent. 26 luglio 2016, n. 15446);

- i requisiti di abitudine e prevalenza *“devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (cfr. Cass. n. 19273 del 2018; n. 4440 del 2017 cit.); la nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999), equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti)” (Cass. civ., ord. 03 settembre 2020, n. 18331);*
- la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente non può che consistere in un *facere* altro e diverso rispetto all’attività di amministratore della società: in particolare, l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, l’espletamento di un’attività di gestione dell’azienda secondo la propria discrezionalità imprenditoriale, nonché lo svolgimento di una attività d’impulso e di rappresentanza verso l’esterno, volte ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L’attività lavorativa nell’azienda, invece, *“è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (cfr. Cass. civ., sent. n. 24439/2023).*

10. Ebbene, nel caso di specie, la documentazione in atti attesta che:

- la [REDACTED] Srl è una società la cui azienda ha svariati punti vendita dislocati in tutto il territorio nazionale e una struttura aziendale complessa, coordinata dai vari responsabili di reparto impiegati presso ciascun punto vendita, ad es. risorse umane, responsabili

commerciali (v. verbale di accertamento del 3.03.2021, doc. 3 e verbale prova orale del 6.12.2023, fascicolo di primo grado);

- in particolare, poi, presso la sede legale di Roma, ove operava l'appellante nel periodo oggetto di causa, era impiegato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] responsabile commerciale che si occupava di dirigere e coordinare le vendite presso la totalità dei negozi, oltre che del rapporto diretto con la clientela (v. *ibidem*);
- l'appellante, invece, si occupava di supervisionare l'attività d'impresa e di gestire l'azienda sotto il profilo operativo e anche contabile, indicando riunioni periodiche con i vari responsabili di reparto, adottando discrezionalmente decisioni strategiche per la società (ad es. la scelta delle *location* dove aprire i punti vendita), rapportandosi con i fornitori, i clienti e i consulenti; talvolta provvedeva personalmente all'assunzione, mediante colloquio, dei dipendenti impiegati presso la sede amministrativa della società e alla gestione del loro piano ferie (v. *ibidem*).

11. Osserva il Collegio che si tratta di attività di gestione strategica della società, nonché di direzione generale delle attività svolte in seno a essa -anche tramite indizione di riunioni con i responsabili di reparto- e di sua rappresentanza con i clienti, i fornitori e i consulenti dell'azienda; dunque, si tratta di attività riconducibili ai poteri tipici dell'amministratore.
12. Peraltro, è vero che le emergenze istruttorie avvalorano il fatto che la [REDACTED] aveva pure espletato alcuni compiti indizianti una sua concreta partecipazione nel ciclo produttivo dell'impresa -in specie, l'assunzione di dipendenti della sede amministrativa- ma resta che non vi è prova che queste attività erano state da lei svolte con i caratteri di abitudine e prevalenza, discretivi -per quanto premesso- ai fini d'interesse. Difatti, la documentazione di causa (v. verbale di accertamento, doc. 3, fascicolo primo grado) attesta che l'appellante si era limitata ad assumere in prima persona i propri diretti collaboratori -ossia i lavoratori impiegati presso la sede amministrativa-, mentre la prova orale ha dato conto del fatto che presso ciascun punto vendita era il responsabile delle risorse umane ad occuparsi del reclutamento del personale operativo e che vi era una suddivisione aziendale di ruoli e di mansioni, nonché la presenza di più responsabili di reparto e, in specie, di un responsabile commerciale addetto alla direzione e al coordinamento delle vendite presso tutti i negozi dislocati sul territorio nazionale.
13. Né l'INPS, su cui grava l'onere probatorio del fatto costitutivo del diritto ai contributi oggetto di causa, ha dimostrato che la [REDACTED] nel periodo dedotto in giudizio aveva in effetti partecipato personalmente al lavoro aziendale con i predetti carattere di abitudine e prevalenza, tanto più che, non essendosi costituito in primo grado, ha mancato di formulare coerenti allegazioni al fine.

14. Resta dunque inconfigurabile il diritto dell'INPS ai contributi in parola, con la conseguenza che resta pure inconfigurabile l'esistenza del diritto dell'Istituto alle relative sanzioni, del pari richieste con l'avviso di addebito opposto, stante il rapporto di accessorietà che intercorre tra tali posizioni soggettive.
15. Vanno invece disattese per carenza di interesse le domande, pure avanzate dall'appellante con l'originario ricorso, di annullamento dell'avviso di addebito impugnato e del provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti.
16. Difatti, nella giurisdizione del Giudice ordinario, oggetto di cognizione sono soltanto posizioni di diritto e di correlato obbligo e non anche atti amministrativi, che, al più, possono essere disapplicati laddove ostacolano l'esercizio di posizione soggettive piene di vantaggio, già perfette (artt. 4 e 5 All. E al R.D. n. 2248/1865, art. 7 del D.lgs. n. 104/2010).
17. Si aggiunga che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, comunicata dall'INPS con nota del 19 aprile 2021, non ha neppure natura provvedimento in senso tecnico, trattandosi di mero atto di accertamento dei presupposti per pagare un -asserito- credito dell'Istituto, atto che, come tale, non è destinato a incidere direttamente sulla sfera giuridico patrimoniale della [REDACTED] tanto da necessitare di una pronuncia di annullamento al fine di privarlo di una tale -asserita- efficacia.
18. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che l'appellante non ha l'obbligo di pagare all'INPS i contributi e le sanzioni chiesti con l'avviso di addebito n. [REDACTED] con ogni conseguenza di legge.
19. Le spese del doppio grado di giudizio seguono come di norma la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022,
 - tenuto conto del valore della controversia (scaglione espresso dal credito oggetto di controversia, da € 5.201,00 a € 26.000,00);
 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il secondo grado vanno escluse la fase di trattazione e istruttoria, che non sono state svolte; al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
 - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di criticità nella questione decisa e tenuto conto dell'impegno procuratorio profuso.

Le spese, per come liquidate, sono distratte in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.

20. Infine, la Corte dà atto che, per mero refuso, nel dispositivo di udienza è stato scritto INPS – Istituto Nazione...” invece che, correttamente “Nazionale”. Si provvede pertanto a conforme emenda nell’epigrafe della presente sentenza.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata:

Accoglie l’originario ricorso di [REDACTED] [REDACTED] e dichiara che l’INPS non ha diritto ai contributi e alle sanzioni di cui all’avviso di addebito n. 397 2022 0030970962 000.

Condanna l’INPS a rifondere a [REDACTED] [REDACTED] le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Roma, 26 novembre 2025

Il Consigliere Estensore

Dott. Maria Gabriella Marrocco

Il Presidente

Dott. Stefano Scarafoni

La sentenza è stata redatta in collaborazione con la Dott.ssa Natalia Stell, Magistrato Ordinario in tirocinio.